

REGOLAMENTO SOCI

Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS

approvato dall'assemblea dei soci il 9 agosto 2024

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, nel rispetto dello statuto della Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS (rispettivamente, il **Regolamento**, lo **Statuto** e la **CER**), disciplina il versamento del conferimento dei soci cooperatori della CER (i **Soci** e, al singolare, il **Socio**), la suddivisione in sottocategorie dei Soci consumatori e dei Soci produttori, la ripartizione tra i Soci, decisa dall'assemblea dei soci della CER (l'**Assemblea**), dei contributi del GSE ricevuti dalla CER e il riparto, ad opera del consiglio di amministrazione della CER (il **Consiglio**), dei corrispettivi pagati dal GSE per l'energia elettrica immessa in rete e ritirata dal GSE.

Articolo 2 (Versamento dei conferimenti)

1. Il Socio consumatore non bisognoso deve allegare alla propria domanda di ammissione alla CER la prova dell'integrale versamento del proprio conferimento.
2. Il Socio consumatore bisognoso deve allegare alla propria domanda di ammissione alla CER la prova del versamento di almeno il 25% del valore nominale della partecipazione sociale che intende sottoscrivere. Il restante 75% va versato entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla trasmissione di tale domanda di ammissione e può essere compensato con quanto dovuto dalla CER al Socio interessato. Il soprapprezzo eventualmente dovuto deve essere stato integralmente versato al momento della presentazione della domanda di ammissione.
3. Il conferimento dovuto è versato tramite bonifico bancario.
4. Entro novanta giorni dal ricevimento, da parte del Socio interessato, della comunicazione di rigetto della sua domanda di ammissione, la CER rimborsa il conferimento versato, salvo che tale Socio sia ricorso all'Assemblea sul predetto rifiuto.
5. Il Consiglio, nell'esaminare la domanda di ammissione di cui all'articolo 7, Statuto, accerta se l'aspirante Socio consumatore sia qualificabile come bisognoso.

Articolo 3 (Sottocategorie di soci consumatori e di soci produttori)

1. Il Socio consumatore è domestico (o equivalente), se partecipa alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER con non più di due POD di prelievo che non consumino annualmente più di 10.000 kWh/anno.
2. Il Socio consumatore è aziendale (o equivalente), se partecipa alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER con più di due POD e/o consumi annualmente più di 10.000 kWh.
3. Il Socio produttore è domestico, se partecipa alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER con non più di due POD di immissione e corrisponde a una persona fisica

non iscritta nel registro delle imprese o a un condominio.

4. Il Socio produttore è aziendale, se non è domestico e partecipa alle configurazioni di autoconsumo diffuse interne alla CER con uno o più POD di immissione che producono annualmente meno di 100.000 kWh.
5. Il Socio produttore è grande azienda o equivalente, se partecipa alle configurazioni di autoconsumo diffuse interne alla CER con uno o più POD di immissione che producono annualmente più di 100.000 kWh.
7. Ogni Socio produttore può essere anche Socio consumatore.

Articolo 4 (*Partecipazioni sociali minime*)

1. Il Socio consumatore domestico deve sottoscrivere almeno un'azione della CER.
2. Il Socio consumatore aziendale deve sottoscrivere almeno quattro azioni della CER.
3. Il Socio produttore domestico deve sottoscrivere almeno quattro azioni della CER.
4. Il Socio produttore aziendale deve sottoscrivere almeno dieci azioni della CER.
5. Il Socio produttore grande azienda deve sottoscrivere almeno venti azioni della CER.
6. Il Socio che passa a una sottocategoria di Soci per cui è richiesta una partecipazione minima superiore a quella richiesta dalla sottocategoria di Soci cui è precedentemente appartenuto deve adeguare la propria partecipazione minima entro 180 giorni dall'avvenuto passaggio.

Articolo 5 (*Ripartizione dei contributi erogati dal GSE*)

1. La CER riceve periodicamente dal GSE la tariffa incentivante sulla base dell'energia condivisa internamente alla CER e il contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata internamente alla CER (insieme, gli **Incentivi**).
2. Una parte degli Incentivi sono così ripartiti tra i Soci, con apposita deliberazione dell'Assemblea:
 - a) 0,05 euro per kWh prodotto e computato nell'energia condivisa e autoconsumata dalla CER, se Socio grande azienda;
 - b) 0,04 euro per kWh prodotto e computato nell'energia condivisa e autoconsumata dalla CER, se Socio produttore azienda o equivalente;
 - c) 0,03 euro per kWh prodotto e computato nell'energia condivisa e autoconsumata dalla CER, se Socio produttore domestico;
 - d) 0,02 euro per kWh consumato e computato nell'energia condivisa e autoconsumata dalla CER, se Socio consumatore.
3. Il Socio, previa comunicazione al Consiglio, può rinunciare in tutto o in parte alla porzione di Incentivi a lui spettante ai sensi del comma secondo, destinandola al Fondo Solidale di cui all'articolo 37 Statuto.
4. La CER, nel riparto degli Incentivi, osserva la disciplina vigente, tra cui il decreto ministeriale n. 414 del 2023.
5. La ripartizione degli Incentivi di cui al presente articolo costituisce ripartizione dei ristorni tra i Soci a fronte dei dati forniti alla CER relativi al loro consumo e/o alla loro produzione di energia elettrica inerenti alle configurazioni di autoconsumo diffuse interne alla CER, ai sensi degli articoli 6, comma primo, lettere e) e f) 10, comma quarto, 19, comma primo, lettera i) e 37, comma secondo, lettera a), Statuto.

6. L'Assemblea, in sede di ripartizione degli Incentivi, può deliberare di riconoscerli ai Soci beneficiari mediante loro imputazione, totale o parziale, al capitale sociale della CER. Gli eventuali resti a seguito di tale ripartizione, se inferiori a 25 euro, sono allocati a un'apposita riserva fino a quando, sommati con altri resti, riconoscano ulteriori azioni al Socio interessato. Questi resti, se non utilizzati per successivi aumenti del capitale sociale della CER, sono destinati al Fondo Sociale di cui all'articolo 37 in caso di uscita dalla CER del relativo Socio.

7. L'Assemblea può non ripartire in tutto o in parte gli Incentivi, se la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della CER esige o suggerisce ciò.

Articolo 6 (*Riparto dei corrispettivi pagati dal GSE*)

1. Il Socio può dare mandato alla CER di incassare dal GSE i corrispettivi pagati dal GSE per l'energia elettrica immessa in rete e ritirata dal GSE.

2. Il Socio, previa comunicazione al Consiglio, può rinunciare in tutto o in parte alla porzione dei corrispettivi a lui spettante ai sensi del comma secondo, destinandola al Fondo Solidale di cui all'articolo 37 Statuto.

Articolo 7 (*Obblighi dei soci consumatori e dei soci produttori*)

1. Il Socio consumatore si obbliga almeno a fornire alla CER i dati relativi al proprio consumo energetico inerente alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER, ai sensi dell'articolo 6, comma primo, lettera e), Statuto.

2. Il Socio produttore si obbliga almeno a fornire alla CER i dati relativi alla propria produzione energetica inerente alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER e a dare a quest'ultima la disponibilità e il controllo dei propri impianti facenti parte di tali configurazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma primo, lettera f), Statuto.

3. Il Socio deve comunicare senza indugio alla CER ogni variazione inerente al proprio indirizzo di posta elettronica rilevante nei rapporti con la CER, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma terzo e quarto e 8, comma primo, lettera e), Statuto.

4. Il Socio deve comunicare senza indugio alla CER ogni variazione inerente ai dati relativi ai propri POD inerenti alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER, ai sensi dell'articolo 8, comma primo, lettera f), Statuto.

5. Il Socio si obbliga a rilasciare tutti i consensi necessari od opportuni alla CER, eventualmente sostenendo in proporzione i relativi oneri, anche relativi all'installazione di correlati strumenti di misurazione, per far sì che la medesima possa pienamente svolgere il duplice ruolo di soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa e di referente del GSE circa il servizio per l'autoconsumo diffuso e circa tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso costituite dalla CER.

6. Il Socio si impegna a partecipare a campagne di misura e/o di monitoraggio del consumo e/o della produzione di energia elettrica, promosse e/o gestite dalla CER o da terzi indicati dalla CER e autorizza la CER a pubblicare o a comunicare a terzi il consumo e/o la produzione di energia elettrica inerenti ai POD appartenenti alle configurazioni di autoconsumo diffuso interne alla CER.

Articolo 8 (*Diritti dei soci consumatori e dei soci produttori*)

6. Il Socio, durante il mese successivo alla deliberazione dell'Assemblea che ripartisce gli Incentivi di cui all'articolo 5 o alla deliberazione del Consiglio che ripartisce i corrispettivi di cui all'articolo 6, può visionare la documentazione relativa al calcolo di quanto a lui spettante, tenuta a cura del Consiglio.

Articolo 9 (*Modificazioni del regolamento*)

1. Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea, convocata in sede ordinaria, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. Il Regolamento è modificabile con una deliberazione assembleare presa rispettando i quorum previsti per l'Assemblea, convocata in sede straordinaria.
4. Il Regolamento si intende automaticamente modificato in conformità con le norme imperative derivanti da leggi, regolamenti e provvedimenti di pubbliche autorità.

Articolo 10 (*Pubblicità del regolamento*)

1. Il Regolamento è visionabile e scaricabile dall'area riservata ai Soci del sito internet istituzionale della CER.

socio	contatori	kWh/anno	quote sociali	cent €/kWh *
consumatore domestico o equivalente	max 2	< 10.000	n. 1 = 25 €	2
consumatore azienda o equivalente	più di 2	> 10.000	n. 4 = 100 €	2
produttore domestico	max 2		n. 4 = 100 €	3
produttore aziendale o		<100.000	n. 10 = 250 €	4
produttore grande azienda		> 100.000	n. 20 = 500 €	5